

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

Interventi per la tutela del risparmio. Progetti di legge nn. 2436, 4543, 4551, 4586, 4622, 4639, 4705, 4746, 4747, 4785, 4971.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAI RELATORI (11 novembre 2004)

TITOLO I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI Capo I ORGANI D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 1.

(Compiti del presidente del consiglio d'amministrazione e nomina e requisiti degli amministratori).

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV-bis.

Organi d'amministrazione.

Art. 147-ter. - *(Compiti del presidente del consiglio d'amministrazione)*. - 1. Il presidente del consiglio d'amministrazione non può far parte del comitato esecutivo né essere investito delle deleghe di cui all'articolo 2381, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-quater. - *(Elezione e composizione del consiglio d'amministrazione)*. - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio d'amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

3. Fermo restando il disposto del comma 2, qualora il consiglio d'amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Lo statuto disciplina le forme per la designazione dei membri indipendenti di cui al presente comma, anche in deroga alle disposizioni del comma 1.

Art. 147-quinquies. - *(Composizione del consiglio di gestione)*. - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-sexies. - *(Requisiti di onorabilità)*. - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

Art. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai soci di minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza».

3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo», sono aggiunte le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e, dopo le parole: «di natura patrimoniale», sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3.

4-ter. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d'amministrazione o dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

b) all'articolo 149 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

c) all'articolo 151, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

d) all'articolo 151-bis, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

e) all'articolo 151-ter, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

f) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;

g) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai componenti degli organi di controllo che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2399, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società le quali fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono assumere presso tutte le società di cui al presente capo, nonché ai capi VI e VII. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, i componenti degli organi di controllo delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio informano la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di cui al quarto comma, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al presente capo, nonché ai capi VI e VII. L'Autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

b) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

c) all'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo», sono aggiunte le seguenti: «e quarto»;

d) all'articolo 2409-*septiesdecies*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

Art. 3.

(Azione di responsabilità).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

1) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

b) all'articolo 2393-*bis*, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo».

c) all'articolo 2409-*duodecies*, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393»;

d) all'articolo 2434, primo comma, dopo le parole: «dei direttori generali», sono aggiunte le seguenti: «, dei responsabili della redazione dei documenti contabili societari»;

e) all'articolo 2638, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali», sono aggiunte le seguenti: «i responsabili della redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

Capo II ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE

Art. 4. (*Delega di voto*).

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

Capo III DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 5. (*Trasparenza delle società estere*).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al titolo III, capo II, dopo l'articolo 165, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-bis. - (*Ambito d'applicazione*). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, ovvero le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo d'amministrazione, o di un comitato di controllo costituito all'interno dell'organo d'amministrazione, dotato di adeguati poteri di controllo sulla gestione e composto da soggetti forniti di idonei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

- i) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
 - ii) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
- 2) mancanza di adeguate forme di pubblicità del bilancio redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti.

Art. 165-ter. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - 1. Le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di cui all'articolo 165-bis, comma 3, debbono allegare al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi d'amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio della società italiana controllante deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione a norma dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane collegate). - 1. Il bilancio delle società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di cui all'articolo 165-bis, comma 3, deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il bilancio delle società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di cui all'articolo 165-bis, comma 3, deve essere corredato da una

relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.

Art. 165-sexies. - (*Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione*). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 6. (*Operazioni con parti correlate*).

1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-bis. - (*Operazioni con parti correlate*). - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, salva espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole dell'organo di controllo assunto all'unanimità.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto».

2. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-bis, primo comma».

Art. 7. (*Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari*).

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: «una partecipazione rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, nonché in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,».

b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «al patrimonio della banca e», sono aggiunte le seguenti: «, ove esista,»;

c) al comma 4, terzo periodo, le parole: «chi detiene una partecipazione rilevante, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti indicati al primo periodo, in relazione»;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

4-ter. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base dei criteri da essa stabiliti.

4-quater. Il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V».

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 8.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali, nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per

conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
- c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
- d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione indicati di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
- e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
- f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla CONSOB;
- g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;
- h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 9.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi).

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato; in questo caso, la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve avvenire, a pena di nullità, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con proprio regolamento, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente».

2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 2412, settimo comma, del codice civile, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano, nel caso di negoziazione da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso

investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 2, gli intermediari debbono consegnare, a pena di nullità, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) emana con regolamento le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.

5. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 9, sono soppresse le parole: «e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f)»;

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. - (*Prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione*). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione».

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 10.

(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse».

Art. 11.

(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico).

1. Al comma 1 dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parole: «non nei confronti del pubblico» sono aggiunte le seguenti: «né di società controllate o collegate».

Art. 12.

(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente capo:

«Capo I-bis.
DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis.
(Restituzione dei depositi giacenti presso le banche).

1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme depositate, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito di fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto.
2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciandone il certificato.
3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Può chiedere altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito.
4. Qualora dalle ricerche effettuate a norma del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3 è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno, anche per cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
6. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente a norma dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto.

Art. 120-ter.
(Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche).

1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 4 e 5, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è devoluto allo Stato e destinato alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1».
2. Nell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

Art. 13.
(Modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tal fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati, il grado di rischio dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischio di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo in forma scritta o mediante strumenti telematici»;

b) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause d'incompatibilità;

e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

f) all'esame, da parte della CONSOB, dei reclami contro le deliberazioni dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari debbono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità d'esercizio della vigilanza da parte della CONSOB;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

c) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti

all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

d) all'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione ed esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La CONSOB:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione ed esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

e) all'articolo 74, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto del regolamento di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, debbono avere un contenuto tipico determinato»;

g) all'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di questi ultimi e ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso d'inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo principi di trasparenza e tempestività dell'informazione»;

h) all'articolo 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai responsabili della redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera *a*)»;

2) al comma 1, lettera *c*), le parole: «nella lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere *a*) e *b*)», al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera *a*)»;

4) al comma 2, le parole: «dalle lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere *a*), *b*) e *c*)»;

i) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 117, è aggiunto il seguente:

«Art. 117-bis. - (*Fusioni tra società con azioni quotate e società con azioni non quotate*). - 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) può disporre che siano assoggettate alle disposizioni del presente capo le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata»;

l) dopo l'articolo 118, è aggiunto il seguente:

«Art. 118-bis. - (*Riesame delle informazioni fornite al pubblico*). - 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

m) dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis.

Regole di governo societario previste da codici di comportamento.

Art. 124-bis.

(*Vigilanza sull'applicazione di regole di governo societario previste da codici di comportamento*).

1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

n) dopo l'articolo 154, è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis.

Responsabilità per le informazioni contenute nei documenti contabili societari.

Art. 154-bis.

(*Responsabile della redazione dei documenti contabili societari*).

1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un responsabile della redazione dei documenti contabili societari.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del responsabile della redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il responsabile della redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al responsabile della redazione dei documenti contabili societari debbono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il responsabile della redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB»;

o) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis».

Art. 14.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni ai dipendenti).

1. Nel libro V, titolo V, capo V, sezione V, del codice civile, dopo l'articolo 2362, è aggiunto il seguente:

«Art. 2362-bis. - *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni ai dipendenti).* -

Qualora una società con azioni quotate in mercati regolamentati ovvero diffuse fra il pubblico in misura rilevante approvi un piano di attribuzione di azioni a dipendenti, o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a dipendenti o collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificandosi se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

e) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel primo comma, che debbono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzioni di azioni di particolare rilevanza».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 15.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156, «, è aggiunta la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Conferimento e revoca dell'incarico).* - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce

l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottati dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata non superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può negarne l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una causa d'incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può negarne l'approvazione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non abbia negato l'approvazione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa d'incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito agli organi di controllo della società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile»;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 sull'indipendenza dei revisori legali dei conti (2002/590/CE).

1-bis. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa

e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di assistenza legale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-ter. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, le caratteristiche degli incarichi che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione e le modalità di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o responsabili della redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro»;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la

CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) richiede la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) esegue ispezioni e assume notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

f) all'articolo 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni»;

g) all'articolo 164, comma 2, è premesso il seguente periodo: «La responsabilità patrimoniale per danni conseguenti a comportamenti non dolosi è limitata ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione»;

h) all'articolo 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate, a quelle che le controllano, alle società sottoposte a comune controllo e a quelle ad esse collegate. La responsabilità dei controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, spetta interamente alla società incaricata della revisione della società capogruppo quotata».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I

PRINCIPÌ D'ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

Art. 16.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, operano in forma coordinata per l'esercizio delle competenze ad esse attribuite.

2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della Commissione nazionale per le società e la

borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di quattro mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

Art. 17.

(Collaborazione fra le Autorità).

1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

Art. 18.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, i provvedimenti della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, debbono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. L'adozione degli atti di cui al comma 1 dev'essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.

Art. 19.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, gli atti delle Autorità di cui al comma 1 debbono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio.
6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Art. 20.

(Atti di politica monetaria).

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 18 e 19, non è prescritta la motivazione per gli atti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria, né è ammesso ricorso giurisdizionale avverso essi.

Capo III

MODIFICAZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE
AUTORITÀ

Art. 21.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche e degli intermediari finanziari).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 116, comma 2, dopo le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «e la CONSOB»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la CONSOB, <»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB»;

d) all'articolo 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «anche su segnalazione della CONSOB,»;

2) al comma 2, le parole «dall'UIC» sono sostituite dalle seguenti: « , anche su segnalazione della CONSOB, dalla Banca d'Italia»;

3) al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della Banca d'Italia o della CONSOB».

2. Le competenze e i poteri attribuiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le competenze e i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dagli articoli 9-ter, comma 3, e 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono trasferiti alla CONSOB, che li esercita sentita l'Autorità interessata.

Art. 22.

(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari).

1. All'articolo 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «Banca d'Italia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «CONSOB».

Art. 23.

(Competenze in materia di concorrenza).

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;

b) i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

2. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede a norma dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 1.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla

Banca d'Italia e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 4 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede a norma dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 4, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 5. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 5, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 4 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 7, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-bis. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione».

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-bis, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

Art. 24.

(*Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori*).

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, ultimo comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

5. Sono trasferite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 25.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce un limite non inferiore a cinque e non superiore a otto anni per la durata della carica di Governatore della Banca.

2. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia conseguenti a quanto disposto dal comma 1 sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 26.

(Trasferimento di competenze dell'Ufficio Italiano dei cambi alla Banca d'Italia e trasformazione dell'ente in Agenzia per l'investigazione finanziaria).

1. Sono trasferiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze attribuiti dalla legge all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), fatti salvi quelli previsti dalle disposizioni citate al comma 2.

2. L'UIC è trasformato in Agenzia per l'investigazione finanziaria (AIF), cui sono attribuiti le funzioni e i poteri esercitati dallo stesso UIC a norma del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, e dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica e del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

3. L'AIF è sottoposta al potere d'indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, fatta salva l'autonomia necessaria per lo svolgimento delle attività richieste dall'autorità giudiziaria, ed è organizzata secondo le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili.

4. Il personale dell'UIC mantiene il trattamento giuridico ed economico già spettante. L'AIF succede nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui l'UIC era titolare in relazione alle competenze e ai poteri trasferiti.

Art. 27.

(Sistema d'indennizzo automatico e fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un sistema d'indennizzo automatico in favore degli

investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
- b) previsione di forme d'indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a), risulti l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;
- c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
- d) attribuzione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, detratti l'ammontare dell'indennizzo automatico di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;
- b) finanziamento del fondo con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) attribuzione della gestione del fondo alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;
- e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

TITOLO V MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 28.

(False comunicazioni sociali).

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

- 1) dopo le parole: «i sindaci» sono aggiunte le seguenti: «, i componenti del consiglio di sorveglianza, i componenti del comitato per il controllo sulla gestione»;
- 2) le parole: «con l'arresto fino ad un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a tre anni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da sei mesi a quattro anni»;

c) al terzo comma, secondo periodo:

1) le parole: «non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 2,5 per cento»;

2) le parole: «non superiore all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore allo 0,50 per cento»;

d) al quarto comma, le parole: «non superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 5 per cento».

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) dopo le parole: «i sindaci» sono aggiunte le seguenti: «, i componenti del consiglio di sorveglianza, i componenti del comitato per il controllo sulla gestione»;

2) dopo le parole: «danno patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «alla società,»;

3) le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

c) al quinto comma, secondo periodo:

1) le parole: «non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 2,5 per cento»;

2) le parole: «non superiore all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore allo 0,50 per cento»;

d) al sesto comma, le parole: «non superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 5 per cento».

Art. 29.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

«Art. 2629-bis. - *(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).* - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile», sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile».

Art. 30.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).

1. Dopo l'articolo 2630 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2630-bis. - *(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di*

amministrazione e controllo). - Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, i componenti degli organi di controllo delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 2399, quinto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. La sanzione è irrogata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che dichiara altresì la decadenza dall'incarico».

Art. 31.

(Ricorso abusivo al credito).

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - *(Ricorso abusivo al credito)*. - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

Art. 32.

(Falso in prospetto).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 173, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. - *(Falso in prospetto)*. - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

Art. 33.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte V, titolo I, capo III, dopo l'articolo 174, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-bis. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*. - 1. I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in collusione con la società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 174-ter. - (*Corruzione dei revisori*). - 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».

2. L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

Art. 34.

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali nelle comunicazioni rivolte al pubblico divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'applicazione, da parte delle stesse società, delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.

Art. 35.

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative).

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *h*), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

«1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono raddoppiate.

Art. 36.
(Sanzioni accessorie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;
- b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;
- c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
- d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
- e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110, 111 e 112 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204. All'articolo 47, primo comma, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono sopprese le parole: «, con il parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».

Art. 38.
(Trasferimento di personale e di dotazioni).

1. Sono trasferiti alla Banca d'Italia i dipendenti e le dotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) che risultino in eccesso rispetto alla misura necessaria ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia per l'investigazione finanziaria.
2. Parte dei dipendenti della Banca d'Italia, compreso eventualmente il personale proveniente dall'Ufficio italiano dei cambi, è trasferita alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previo accordo fra i due enti, nella misura dagli stessi enti determinata.
3. All'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia, la CONSOB e, limitatamente a quanto previsto dal

comma 1, l'UIC, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

4. I dipendenti di ruolo sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge e sono collocati nel ruolo dell'ente o amministrazione di destinazione dopo i dipendenti di eguale anzianità nella qualifica. Si applicano ad essi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

5. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato transita alle dipendenze dell'amministrazione o ente di destinazione alle condizioni e per la durata prevista dal contratto stipulato con l'ente di provenienza.

6. I dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio, in posizione di comando o di distacco, presso gli enti di cui al comma 2 riprendono servizio presso le amministrazioni di provenienza dalla data dalla quale decorre il trasferimento del personale di cui al medesimo comma.

7. Il personale trasferito della Banca d'Italia e dell'UIC conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'ente di provenienza. I periodi di servizio eventualmente già svolti presso l'Autorità di destinazione sono computati per la determinazione della nuova posizione nel ruolo organico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al Sistema europeo di banche centrali.

Art. 39.

(Disposizioni tributarie).

1. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui agli articoli 26 e 38 sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto compiuti in regime di neutralità fiscale.

Art. 40.

(Termini per gli adempimenti previsti dalla presente legge).

1. Il trasferimento delle competenze dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), ai sensi dell'articolo 26, avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contestualmente al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 38, comma 1. Alla stessa data l'UIC è trasformato nell'Agenzia per l'investigazione finanziaria.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 3.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

4. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni contenute negli articoli 165-*ter*, 165-*quater* e 165-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 2391-*bis* e nell'articolo 2428, secondo comma, numero 2-*bis*), del codice civile, introdotti dall'articolo 6, commi 1 e 2, della presente legge, si applicano a

decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I soggetti indicati nel comma 4-*bis* dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano al limite ivi previsto l'ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

8. Le disposizioni degli articoli 120-*bis* e 120-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiunti dall'articolo 12, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane SpA» provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-*bis*, commi 1, 2 e 3, per i contratti di deposito relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del citato articolo 120-*ter* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

9. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera *d*), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo e comma, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

Art. 42.

(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.